

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato con Delibera N° 30 del 31/05/1999)

Capo I Norme Generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di P.M. per i quali gli addetti in possesso della qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con le armi.

ART. 2

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero delle armi in dotazione al Settore di P.M. equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza maggiorato di N° 2 armi come dotazione di riserva, così distinte:

- a. Pistola semiautomatica Beretta 98/f 9x21 per il personale maschile;
- b. Pistola semiautomatica 7,65 per il personale femminile ed Ufficiali.

Il numero delle munizioni in dotazione è:

- N.15 contenute in caricatore e di altre 15 contenute in caricatore di riserva per l'arma di cui al punto a);
- N.6 contenute in caricatore e di altre 6 contenute in caricatore di riserva per l'arma di cui al punto b).

ART. 3

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

- Personale maschile: Pistola semiautomatica Beretta 98F 9x21;
- Personale femminile ed Ufficiali: Pistola semiautomatica Beretta 7,65

Sono inoltre dotati, in numero pari al 50% della forza effettiva presente nelle qualifiche d'Ufficiali e Sottufficiali ed in numero di 10 per gli Agenti, della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche.

Capo II Fornitura e conservazione delle armi e del munizionamento

ART. 4

ACQUISTO DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 2 e nel numero determinato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.M. 4.3.87, N° 145, sarà disposto con determinazione del Dirigente del Settore di P.M..

Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 14, sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

ART. 5

DEPOSITO DELLE ARMI – Consegnatario e Subconsegnatario

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non sarà superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e, pertanto, le funzioni di consegnatario delle stesse sono svolte dal Funzionario del servizio di P.M. e quelle di subconsegnatario dall'Istruttore anziano o, in mancanza, da un capo servizio.

Le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 6,7,8 e 9.

L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato e al Dirigente del settore Comandante del Corpo di Polizia Municipale. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Funzionario del servizio di P.M., titolare dell'ufficio, o suo delegato.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento. Nel luogo per il carico e scarico sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 6

ASSUNZIONE IN CARICO E CUSTODIA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Funzionario del servizio di P.M., consegnatario, l'assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o le armi temporaneamente versate dagli appartenenti al Corpo di P.M. saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nel locale in cui sono custodite le armi o nell'ufficio del Funzionario del Servizio di P.M., consegnatario, in apposito armadio corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, a combinazione.

Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quello delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso al locale e gli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate dal Funzionario del servizio di P.M. che ne risponde.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del servizio di Polizia Municipale, in busta sigillata controfirmata da lui in cassaforte o armadio corazzato.

ART. 7

REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Il servizio di Polizia Municipale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine, numerate, sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine, numerate, sono preventivamente vistate dal Funzionario del servizio di P.M., consegnatario, per:

- Le ispezioni settimanali e mensili;
- Le riparazioni delle armi;
- I materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART. 8

CONSEGNA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualità di "agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art.6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

ART. 9

DOVERI DELL'ASSEGNETARIO DELL'ARMA

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, devono:

- a. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b. Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c. Applicare sempre e ovunque la sicura prevista per il maneggio dell'arma;

- d. Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt.21 e 22;

E' fatto obbligo, inoltre, agli appartenenti alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo articolo 17, di conservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

1. L'arma, quando non sotto il diretto controllo personale dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
2. In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

In caso di smarrimento o di guasto dovuti a colpa le spese di sostituzione o di riparazione dell'arma saranno addebitate all'agente responsabile.

ART. 10

CONTROLLI E SORVEGLIANZA

Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente articolo 6.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Dirigente del settore - Comandante del Corpo di P.M., dispongono visite di controllo periodiche e ispezioni interne periodiche.

ART. 11

DOVERI DEL CONSEGNTARIO E DEL SUBCONSEGNTARIO

Il consegnatario ed il subconsegnatario curano con la massima diligenza:

- a. La custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e delle documentazioni, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b. L'effettuazione dei controlli giornalieri periodici;
- c. La tenuta dei registri e della documentazione;
- d. La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

ART. 12

DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA

Dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione dei provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

ART. 13

RESTITUZIONE ARMAMENTO ED EFFETTI

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale allorché cessano per qualsiasi causa dal servizio, devono restituire la pistola, la fondina, il caricatore di riserva e le munizioni; restituiscono anche i fregi.

In caso di mancanza pagheranno il prezzo equivalente.

A tale effetto il Dirigente del settore Comandante del Corpo di P.M. deve dare al Sindaco ed al settore finanziario, tempestiva notizia scritta per gli ulteriori provvedimenti.

Capo III Termine e modalità del servizio prestato con armi

ART. 14

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI IN VIA CONTINUATIVA

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi destinato i servizi di Polizia Municipale di cui al seguente prospetto:

1. Tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
2. Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
3. Servizi di Polizia Stradale;
4. Servizi di pattugliamento;
5. Servizi interni al Comando;
6. Servizi ausiliari di P.S. ;
7. Servizi di P.G.

Al personale di Polizia Municipale addetto ai servizi elencati l'arma è assegnata in via continuativa.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI SENZA ARMI

Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, i servizi di cui al seguente prospetto:

1. Servizi di guardia d'onore in occasione di feste e di funzioni pubbliche;
2. Servizi in grande uniforme.

Al personale di Polizia Municipale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza addetto ai servizi elencati, l'arma se non già assegnata in via continuativa in applicazione del precedente articolo 14 è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

ART. 16

SERVIZI PRESTATI CON ARMA

Gli Agenti e gli Istruttori di Vigilanza della Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme portando l'arma nella fondina esterna, di cuoio di colore bianco, corredata di caricatore di riserva.

Nel caso in cui, debitamente autorizzato (art.4 legge 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonché ai soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art.6 2° comma del regolamento approvato con D.M. n.145/87) fuori servizio l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 17

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Assegnazione dell'arma in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- le generalità complete dell'agente;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

2. Assegnazione in via occasionale

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1) lettera da a) a c), nonché:

- il servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessun arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 21.

ART. 18

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 17, nel registro di cui all'articolo 7. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto e revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della polizia municipale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione, o dal Prefetto.

ART. 19

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti al Corpo di P.M. indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva ad eccezione del Dirigente del Settore – Comandante del Corpo di P.M. e del Funzionario del servizio di P.M. che potranno portare l'arma anche sotto la giubba e del personale femminile che potrà portarla nella borsa porta carte in dotazione.

In servizio l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. Potrà essere estratta per il caricamento e scaricamento, da effettuarsi eventualmente prima dell'inizio del servizio ed al rientro da esso, esclusivamente nei luoghi appositamente destinati allo scopo.

A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina personale e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

Nei casi in cui l'addetto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7.3.1986 n.65, presti servizio in abiti borghesi con l'arma di cui è dotato e nei casi in cui è autorizzato al porto dell'arma anche fuori servizio ai sensi dell'articolo 17, questa è portata in modo non visibile.

Non potranno essere portate armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 20

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori del territorio del comune sono svolti di massima senza armi, tuttavia agli appartenenti alla P.M. cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.

ART. 21

SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente articolo 20 e dal precedente comma, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dai contingenti tenuti a prestare il servizio con armi fuori dal territorio comunale, dal tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 22

FUNZIONI AUSILIARE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli appartenenti alla Polizia Municipale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 7.3.1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 23

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA PER DIFESA PERSONALE

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere consegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per la difesa personale.

Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizioni:

- a. Che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
- b. Che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

Capo IV Addestramento

ART. 24

ADDESTRAMENTO

Gli appartenenti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni

anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di Napoli – Tiro a segno od altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi da sparo.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal 1° comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

ART. 25

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della legge 18 giugno 1969 n. 323, ed ha la durata di sei anni.

A tal fine il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità d'agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino d'identificazione o altro documento rilasciati dal Sindaco.

Capo V Disposizioni finali

ART. 26

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della legge 142/90 e 241/90 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

ART. 27

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento generale del personale comunale, sarà comunicato:

- Al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art.11 della legge 7 marzo 1986 n. 65;
- Al Prefetto, così come disposto dall'art.2, 2° comma del D.M. 4 marzo 1987 n.145.

ART.

28 LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- Alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- Alle leggi regionali sulla polizia locale;
- Al T.U.L.C.P. vigente;
- Al D.M. 4 marzo 1987, n. 145

Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e munizioni.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività.